



LINEE GUIDA SETTORE EQUITAZIONE

DPCM 03/11/2020

Oggetto: Linee-Guida ai sensi del **DPCM DEL 03/11/20**, (in vigore da **venerdì 06/11/2020**) e in riferimento all'**art. 1 comma 9 lettere e,f,g**. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali EQUITAZIONE.

ART.1.DPCM

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;

b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.

ART 2 DPCM E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro...

ART 3DPCM . Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute....

ART.9 DPCM: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

I.S.H.A. -Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it - info@isha-italia.it

OPES EQUITAZIONE -Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA - Via Ravetto, 51 -Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





Di seguito vengono riportate le disposizioni utili per le ASD circoli ippici, suddivise per zone/regione:

ZONA GIALLA:

(ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, MOLISE, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO, SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA).

Analisi:

Tenendo presente che Tutti i presidenti delle Associazioni, risultano detentori degli animali, ai sensi della titolarità del codice stalla, possono sempre e comunque aver accesso alle strutture in qualunque orario e giorno senza limitazione alcuna.

Con loro tutto il personale che presta servizio nel centro, con regolare certificazione di contratto sportivo registrata in verbale di assemblea, o con documento equivalente che attesti la mansione del soggetto.

Per i soggetti succitati, è indispensabile avere sempre con se la documentazione inerente l'attività svolta.

Prendendo come riferimento la lettera "e" comma 9 art.1 , si evince che all'interno delle strutture A.S.D. S.S.D, O equivalenti riconosciute da **CONI, FISE**, o altri **E.P.S.** (riconosciuti dal CONI), possono continuare le attività di sport di base e/o allenamenti oltre all'accudimento del cavallo, tutti gli atleti in possesso di abilitazione a montare (**A ,A1 BW,BE, BWS,BES, TECNICI, OTB**), purché i suddetti allenamenti siano fatti osservando le misure di contenimento COVID-19, e i vari protocolli sotto meglio descritti.

In riferimento alla legge per il benessere animale, possono altresì entrare nel centro (che dovrà comunque tenere il portone chiuso), i **proprietari degli equidi per le operazioni di accudimento del proprio animale** (a lui intestato o con contratto di fida/mezza fida), e la conseguente movimentazione (sia a terra che in sella).

Tutti i soggetti di cui sopra, dovranno munirsi comunque di autocertificazione per lo spostamento dalla propria abitazione al centro, in base alle direttive della propria Regione di residenza.

ART.1 COMMA 9 :

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it
 OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





(CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it
 OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE /SOMMINISTRAZIONE

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

tutto questo per quanto riguarda le zone gialle, e cioè le zone a basso rischio

ZONA ARANCIONE:

(PUGLIA, SICILIA)

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it

OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





Per le attività sportive ricreative equestri site in questa zona, valgono a livello di allenamenti, le disposizioni succitate per la zona gialla, con l'aggiunta che vengono sospese le attività di ristorazione in toto lettera "c" **art. 1-bis**, ed essendo vietato lo spostamento in entrata e uscita dal proprio territorio, i soggetti avente diritto di accesso alla struttura sportiva.

Prendendo come riferimento la lettera "e" **comma 9 art.1**, si evince che all'interno delle strutture A.S.D. S.S.D, O equivalenti riconosciute da **CONI, FISE**, o altri **E.P.S.** (riconosciuti dal CONI), possono continuare le attività di sport di base e/o allenamenti oltre all'accudimento del cavallo, tutti gli atleti in possesso di abilitazione a montare (**A, A1, BW, BE, BWS, BES, TECNICI, OTB**), purché i suddetti allenamenti siano fatti osservando le misure di contenimento COVID-19, e i vari protocolli sotto meglio descritti.

Tenendo presente che Tutti i presidenti delle Associazioni, risultano detentori degli animali, ai sensi della titolarità del codice stalla, possono sempre e comunque aver accesso alle strutture in qualunque orario e giorno senza limitazione alcuna. Con loro tutto il personale che presta servizio nel centro, con regolare certificazione di contratto sportivo registrata in verbale di assemblea, o con documento equivalente che attesti la mansione del soggetto.

Per i soggetti succitati, è indispensabile avere sempre con se la documentazione inerente l'attività svolta.

Art. 1-bis

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it

OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 1-ter, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

ZONA ROSSA:

(CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA)

Per quanto riguarda la Zona Rossa, purtroppo sono state sospese tutte le attività sportive anche riconosciute, compresi gli allenamenti agonistici (lettera "d" art. 1-ter) sotto descritto.

In riferimento alla legge per il benessere animale, possono altresì entrare nel centro (che dovrà comunque tenere il portone chiuso), i proprietari degli equidi per le operazioni di accudimento del proprio animale (a lui intestato o con contratto di fida/mezza fida), e la conseguente movimentazione (sia a terra che in sella).

I proprietari degli equidi, come su spiegato possono entrare , muniti di autocertificazione per lo spostamento, e di documento che attesti :

1 APPARTENENZA AL CENTRO

2 TITOLARITA' DELL'EQUIDE (LIBRETTO APA, ASL, FUSTELLA, CONTRATTO DI FIDA/MEZZA FIDA ETC.)

Tenendo presente che Tutti i presidenti delle Associazioni, risultano detentori degli animali, ai sensi della titolarità del codice stalla, possono sempre e comunque aver accesso alle strutture in qualunque orario e giorno senza limitazione alcuna.

Con loro tutto il personale che presta servizio nel centro, con regolare certificazione di contratto sportivo registrata in verbale di assemblea, o con documento equivalente che attesti la mansione del soggetto.

Per i soggetti succitati, è indispensabile avere sempre con se la documentazione inerente l'attività svolta.

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it
 OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





Art. 1-ter

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta

consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it

OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il sottoscritto _____, nato il _____, a _____,
residente in _____, Via _____,
identificato a mezzo _____, nr. _____,
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19;
- di non avere in atto sintomi da infezione respiratoria e febbre
- che lo spostamento è iniziato da _____,
con destinazione _____;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 03 novembre 2020, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale e di ottemperare alle stesse;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione _____
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; Il trasferimento è determinato dalla necessità di accudire il cavallo come da VERBALE DI ASSEMBLEA in allegato, identificato con il passaporto _____ detenuto a titolo di proprietà/possesso/affidatario e ospitato presso il circolo associato alla ISHA/OPES EQUITAZIONE (EPS CONI)
via _____

IL DICHIARANTE

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it
OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





CITASI CIRCOLARE MIPAAF DEL 25 MARZO 2020

Circolare Mipaaf n.18209 del 25 marzo 2020

Oggetto: Integrazione. Disposizioni attuative inerenti gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici. Interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020. **Sostitutiva della precedente Circolare 24 marzo 2020 prot. 18032.**

Non vi è alcun dubbio che la filiera dei cavalli sportivi da sella e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, evidenzia una specifica e necessaria attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; e che, in quanto tali, queste attività siano tutte configurabili nelle varie sottocategorie della **attività economica classificata come Ateco 01**, richiamata nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. In particolare si citano:

CODICE ATECO: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;

CODICE ATECO: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;

CODICE ATECO: 1.50: include l'allevamento di animali senza una produzione specializzata;

CODICE ATECO: 1.62.09 : attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all'inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;

Parimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il **Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute)** analiticamente richiama.

Al fine di consentire al detentore del/i cavallo/i di assicurare:

- la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- all'equide il movimento psico fisico quotidiano ritenuto idoneo;

appare necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di *“evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.*

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it

OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





Al fine di adottare misure omogenee, anche con quelle di altri organismi sportivi del settore equestre, e di permettere i necessari spostamenti, le **figure professionali** riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:

Cavallo da sella (Sport Equestri)

Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD)

Affiliate/Aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri

c) Dipendenti e/o collaboratori sportivi, dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell'ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico:

- istruttori/tecnici federali;
- cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare;
- Artieri e/o groom

d) Collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospitati negli impianti dell'ASD o SSD:

- maniscalchi;
- proprietari/affittuari/comodatari/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l'impianto);
- autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati.

Al fine di consentire la dimostrazione delle **comprovate esigenze lavorative**, il soggetto appartenente ad una delle suddette **figure professionali** è tenuto a produrre la seguente documentazione:

1. documento valido di identità;
2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:
 - a. il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; ecc.);
 - b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà/affitto/comodato/affidamento del cavallo – passaporto equidi- o altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);
 - c. la provenienza e la destinazione del suo percorso;
 - d. la sede di detenzione del o dei cavalli;
 - e. le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell'interno;
 - f. ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.

Al riguardo si richiamano le indicazioni rese, dalle diverse Istituzioni competenti in materia, nelle diverse note da loro emanate e, in particolare.:

a) sul trasporto animali: nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 prot. 6579 (allegata);

I.S.H.A. – Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it
 OPES EQUITAZIONE – Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 – Caselette (TO) opesequitazione@libero.it





b) sugli spostamenti per stati di necessità: nota dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342 (allegata).

CITASI CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15 MAGGIO 2020

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dal territorio, si ritiene necessario fornire precisazioni attinenti alla salute e al benessere degli animali alla luce del DPCM del 26 aprile 2020. A questo approfondimento è doveroso premettere che l'accudimento e la cura degli animali di cui si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere

..... A tal fine, si premette che tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto di altre norme di settore ove previste, sottolineando, inoltre, che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale.

..... 1. Attività ludico sportive Per quanto concerne gli equini destinati all'attività ludico sportiva, ivi compresi quelli i cui proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non, di cui all'art. 1, lett. g del DPCM 26/2020, dev'essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un'adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà essere permesso l'accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. I titolari degli impianti, pertanto, disciplineranno le modalità d'accesso alla struttura prevedendo le misure di distanziamento ed ogni altra misura prevista dalla sopra richiamata normativa, nonché l'accesso per appuntamento per evitare picchi d'affluenza e comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più persone dedicate all' accudimento....

..... 2. Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali Premesso che, gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali rientranti sotto il CODICE ATECO 94 sono permesse, ivi compresi gli spostamenti volti all'accudimento e alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni le cui attività statutarie ricomprendono anche la cura degli animali, nel rispetto della L. 281/91 e delle leggi regionali di recepimento.

(il testo integrale è leggibile sul sito www.isha-italia.it sulla pagina SOSISHA)

I.S.H.A. –Via Ravetto, 51 Caselette (TO) www.isha-italia.it – info@isha-italia.it
OPES EQUITAZIONE –Settore Nazionale Equitazione di OPES ITALIA – Via Ravetto, 51 –Caselette (TO) opesequitazione@libero.it

